

Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori
della piccola e media industria

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1270

Istituito in Italia



Via Nazionale, n. 66 - 00184 ROMA
TEL: +39 06/4871448; +39 06/4871449
FAX: +39 06 4871445



previndapi@previndapi.it;
info@pec.previndapi.it



www.previndapi.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2026)

Previndapi è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa. La Nota informativa è composta da 2 PARTI e da un'Appendice:

- la **PARTI I 'LE INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE'**, contiene INFORMAZIONI DI BASE, è suddivisa in 3 SCHEDE ('Presentazione'; 'I costi'; 'I destinatari e i contributi') e viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**;
- la **PARTI II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE'**, contiene INFORMAZIONI DI APPROFONDIMENTO, è composta da 2 SCHEDE ('Le opzioni di investimento'; 'Le informazioni sui soggetti coinvolti') ed è **disponibile sul sito www.previndapi.it**;
- l'**Appendice 'Informativa sulla sostenibilità'**, ti viene consegnata al **MOMENTO DELL'ADESIONE**

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Scheda 'Presentazione' (in vigore dal 01/01/2025)

Premessa

Quale l'obiettivo

è *Lo scopo del Fondo è quello di provvedere a prestazioni di natura previdenziale aggiuntive ai trattamenti pensionistici di legge, nell'interesse degli aventi diritto e senza alcun fine di lucro, in base alle disposizioni statutarie, in adeguamento alle norme di cui al D.Lgs. 252/2005, secondo le disposizioni di cui al Decreto Ministro dell'Economia e Finanze n. 62 del 10 maggio 2007, reperibili sul sito del Fondo, www.previndapi.it*

PREVINDAPI è il Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori della piccola e media industria costituito il 2 agosto 1990, in attuazione degli Accordi Sindacali stipulati il 26 ottobre 1989 ed il 2 agosto 1990 (fonti istitutive) tra la CONFAPI e la FNDAI, oggi FEDERMANAGER (parti istitutive); ha la forma giuridica dell'associazione riconosciuta.

In data 22/12/2010, con il rinnovo del c.c.n.l. è stata introdotta la nuova figura manageriale dei "quadri superiori" e le Parti istitutive, con l'accordo dell'11/04/2011, hanno individuato il PREVINDAPI come lo strumento attraverso il quale realizzare la previdenza complementare anche per i "quadri superiori". Con decorrenza dal 1° luglio 2011 è possibile iscrivere i quadri superiori al PREVINDAPI.

Il Fondo PREVINDAPI è un Fondo pensione Preesistente ed è vigilato dalla Commissione di Vigilanza sui fondi pensione - è iscritto all'albo dei fondi pensione tenuto dalla COVIP con il numero 1270.

Come funziona

PREVINDAPI opera in **regime di contribuzione definita**: l'importo della pensione complementare è determinato dai contributi che vengono versati e dai rendimenti della gestione. I rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. I risultati vanno valutati in un'ottica di lungo periodo.

Come contribuire

La misura della contribuzione e la decorrenza dei versamenti sono fissati dal contratto collettivo che dispone l'adesione e sono riportati nella Scheda 'I destinatari e i contributi'.

In base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 252/2005, dal 1° gennaio 2007, l'adesione al Previndapi può avvenire con il conferimento del Tfr e con la contribuzione prevista dagli accordi vigenti ovvero con il solo conferimento del Tfr (sia in via espressa che tacita).

Si rammenta che l'iscrizione al Fondo con il versamento dei contributi a proprio carico, dà diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

La misura dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva scelta dal lavoratore, oltre a quella stabilita dal CCNL, può essere modificata nel tempo.

Con la sottoscrizione del nuovo Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 01/01/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

Sono inoltre iscrivibili al Fondo i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, per i quali è facoltà di fissare liberamente la misura della contribuzione. Le modalità di versamento sono riportate nella Scheda 'I destinatari e i contributi'.

Quali prestazioni puoi ottenere

- **RENDITA e/o CAPITALE** – (fino a un massimo del 50%) al momento del pensionamento;
- **ANTICIPAZIONI** – (fino al 75%) per *malattia*, in ogni momento; (fino al 75%) per *acquisto/ristrutturazione prima casa*, dopo 8 anni; (fino al 30%) per *altre cause*, dopo 8 anni;
- **RISCATTO PARZIALE/TOTALE** – per *perdita requisiti, invalidità, inoccupazione, mobilità, cassa integrazione, decesso* – secondo le condizioni previste nello Statuto, prima del pensionamento;
- **RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)**, per *cessazione dell'attività lavorativa, con 20 anni di contribuzione nei regimi obbligatori di appartenenza, 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, con un anticipo massimo di 5 anni alla data di maturazione dell'età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza.*

Trasferimento

Trascorsi due anni dall'adesione a PREVINDAPI si può richiedere di **trasferire** la posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo.

I benefici fiscali

Chi partecipa a una forma pensionistica complementare beneficia di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite. *In seguito alla modifica apportata dal D.lgs. 47/2000, Previndapi, come tutti i fondi pensione, è divenuto un soggetto lordista ai fini fiscali ed è entrato in un sistema classificato "ETT" cioè un sistema che prevede:*

- Esenzione dei contributi, riconosciuta fino ad un importo predeterminato
- Tassazione dei rendimenti nella fase di gestione
- Tassazione delle prestazioni per la parte che non sia già stata tassata

Quanto segue, essendo la presente scheda informativa destinata ai potenziali aderenti, riporta esclusivamente la fiscalità applicabile su quanto maturato a partire dal 1° gennaio 2007. La fiscalità applicabile su quanto maturato precedentemente è dettagliata nel sito del Fondo.



Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

Le opzioni di investimento

Previndapi gestisce le risorse in un **monocomparto assicurativo** attraverso convenzione con primarie compagnie di assicurazione.

La gestione assicurativa, avendo le caratteristiche di garanzia previste nell'art. 8, comma 9, del D.Lgs. 252/2005, è destinata ad accogliere il Tfr conferito tacitamente



Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche del comparto di Previndapi nella **SCHEDA 'Le opzioni di investimento' (Parte II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE')**, che puoi acquisire dall'**area pubblica** del sito web (www.previndapi.it).

Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il 'Modulo di adesione individuale' reperibile sul sito www.previndapi.it – menù – comunicazioni - modulistica.

L'adesione deve essere preceduta dalla presa visione del documento "Informazioni chiave per l'aderente" del presente documento.

La Nota Informativa, lo Statuto nonché tutta la documentazione utile e le FAQ per conoscere l'operatività del Previndapi sono disponibili sul sito del fondo

L'adesione decorre dalla data indicata sul modulo di adesione. Previndapi invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione.

La sottoscrizione del 'Modulo di adesione' non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente il loro TFR: PREVINDAPI procede automaticamente alla iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'iscritto l'esercizio delle scelte di sua competenza.

I rapporti con gli aderenti

Previndapi trasmette, entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio e, comunque, entro il 30 giugno di ogni anno, una comunicazione periodica denominata **Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

Previndapi mette inoltre a disposizione dell'iscritto, nell'**area riservata** del sito *web* (accessibile solo all'iscritto con le credenziali USERID e PASSWORD), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili per aiutare nelle scelte.

In caso di necessità, contattare Previndapi telefonicamente, via *e-mail* (anche PEC) o posta ordinaria.

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a Previndapi devono essere presentati in forma scritta. Tutti i contatti nell'intestazione di questa Scheda.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** (www.covip.it).*

Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la **Parte II 'Le informazioni integrative'**, della Nota informativa;
- lo **Statuto**, che contiene le regole di partecipazione a Previndapi (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del fondo;
- il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni** e il **Documento sulle rendite**, **Documento informativo sulla RITA**, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di Previndapi.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web www.previndapi.it. È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP (www.covip.it), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori
della piccola e media industria
Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1270
Istituito in Italia



Via Nazionale, n. 66 - 00184 ROMA
TEL: +39 06/4871448; +39 06/4871449
FAX: +39 06 4871445
previndapi@previndapi.it
info@pec.previndapi.it
www.previndapi.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Previndapi è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I costi' (in vigore dal 01/04/2024)

La presente scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a Previndapi, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

I costi nella fase di accumulo⁽¹⁾

Costi nella fase di accumulo - Comparto Assicurativo	
Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione:	nessuna
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente:	<ul style="list-style-type: none"> • direttamente a carico dell'aderente in percentuale dei contributi versati comprensivi di quota a carico del datore di lavoro, quota a carico del lavoratore, TFR e contribuzioni aggiuntive volontarie, attualmente pari allo 0,75%; • direttamente a carico dei soggetti fiscalmente a carico in percentuale dei contributi volontariamente versati, attualmente pari allo 0,75%, con un minimo di € 35,00 annui. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro; • direttamente a carico dell'iscritto per prosecuzione volontaria della contribuzione, attualmente pari al 3%. • direttamente a carico dei soggetti iscritti contrattualmente, con il versamento dello 0,50% da parte del datore di lavoro, in percentuale dei contributi versati, attualmente pari allo 0,75% con un minimo di € 35 annui.
Indirettamente a carico dell'aderente:	<ul style="list-style-type: none"> • indirettamente a carico dell'aderente in percentuale sui premi investiti e sulle rendite della gestione assicurativa: <ol style="list-style-type: none"> a) su premi relativi ai contributi introitati dal Fondo e trasferiti al gestore: 1,25%; b) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni assicurative: 0,30%; c) su premi relativi a disponibilità provenienti da gestioni finanziarie: 0,75%. • 0,86% della percentuale di rivalutazione annuale – viene prelevata annualmente al momento del calcolo del rendimento

Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):	
Anticipazione	€ 40,00 per ogni richiesta di prestazione.
Trasferimento da e verso altre forme pensionistiche	Nessuna
Riscatto	€ 40,00 per ogni richiesta di prestazione.
Mantenimento di posizione non alimentata da nuovi contributi per oltre due anni	€ 40,00 annui decurtati dopo la rivalutazione annuale.
Spese relative alla fase di erogazione delle rendite	Nessuna
Spese per erogazione rate rendita integrativa temporanea anticipata RITA (costi di istruttoria della pratica, costi bancari)	€ 25,00 a rata

(1) Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un'indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti.

L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di Previdapi, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.



Per saperne di più, consulta il riquadro 'L'indicatore sintetico dei costi' della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP (www.covip.it).



AVVERTENZA: È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

Indicatore sintetico dei costi

Comparto assicurativo	Anni di permanenza			
	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Costo medio sui contributi versati	2,23%	1,54%	1,22%	0,96%




AVVERTENZA: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC del comparto assicurativo di Previdapi è confrontato con l'ISC medio dei comparti di categorie simili offerte dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di Previdapi è evidenziata con un punto blu (ISC comparto); i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.

Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni 1,22%.



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità (www.covip.it).

I costi nella fase di erogazione

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita dell'1,2%.

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.

La misura annua di rivalutazione attribuita tiene conto del rendimento minimo precontato dello 0,50% e si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari allo 0,50%.



Per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web di Previdapi www.previndapi.it

Fondo pensione per i dirigenti e i quadri superiori
della piccola e media industria

Iscritto all'Albo tenuto dalla COVIP con il n. 1270

Istituito in Italia



Via Nazionale, n. 66 - 00184 ROMA
TEL: +39 06/4871448; +39 06/4871449
FAX: +39 06 4871445
previndapi@previndapi.it ;
info@pec.previndapi.it
www.previndapi.it

Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 31/03/2026)

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Previndapi è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 01/01/2025)

Sono "destinatari" i dirigenti e i quadri superiori dipendenti delle imprese che applichino il c.c.n.l. stipulato tra le parti di cui sopra per le quali non operino iniziative, casse o fondi diretti ad assicurare ai predetti lavoratori forme previdenziali analoghe e rientranti nell'ambito di applicazione del D.lgs.252/05, ovvero, previo assenso delle Parti istitutive, le imprese e i lavoratori dipendenti da tali imprese che applichino un c.c.n.l. diverso da quello sopra richiamato.

Si rammenta che l'iscrizione al Fondo con il versamento dei contributi a proprio carico, dà diritto ad un contributo a carico del datore di lavoro.

La misura dell'eventuale contribuzione volontaria aggiuntiva scelta dal lavoratore al momento dell'adesione, oltre a quella stabilita dal CCNL, può essere modificata nel tempo.

Con la sottoscrizione del Contratto di Lavoro, avvenuta in data 16/11/2016 e con effetto dal 1/1/2017, le Parti Istitutive hanno previsto che tutti i dirigenti e quadri superiori, ai quali si applichi il CCNL delle piccole e medie aziende produttrici di beni e servizi, siano iscritti per adesione contrattuale e che le aziende versino al Fondo uno 0,50% della retribuzione annua, e nei limiti dei massimali previsti, per tutti i dirigenti e quadri superiori, a prescindere dalla loro adesione, diretta o tacita, a PREVINDAPI.

In caso di adesione mediante versamento del contributo contrattuale previsto dall'accordo delle parti istitutive del 16/11/2016 o mediante conferimento tacito del TFR, il Fondo, sulla base dei dati forniti dal datore di lavoro, comunica all'aderente l'avvenuta adesione e le informazioni necessarie al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio delle scelte di sua competenza.

In base all'accordo siglato dalle Parti Istitutive in data 21/02/2017 possono altresì essere iscritti a PREVINDAPI i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti, la cui contribuzione è libera e volontaria.

L'adesione al Fondo è libera e volontaria ed esplica i suoi effetti anche ai fini dei futuri rapporti di lavoro, sempre con le aziende che applichino gli accordi predetti. Il conferimento del Tfr maturando, sia esso in forma esplicita che tacita, comporta l'adesione al Fondo stesso.

Nell'ambito del rinnovo del c.c.n.l. 2020-2023 Confapi e Federmanager hanno stabilito di elevare, con decorrenza dal 01/01/2020, il massimale contributivo Previndapi da 150.000,00 a 180.000,00 euro annui per i dirigenti e da 90.000,00 a 150.000,00 euro per i quadri superiori relativamente al solo contributo contrattuale dello 0,50%.

In data, 25/03/2025 le Parti Istitutive hanno rinnovato il suddetto CCNL con decorrenza dal 01/01/2025.

LA MISURA DELLA CONTRIBUZIONE

In base alle modifiche normative introdotte dal D.Lgs. 252/2005, dal 1° gennaio 2007, l'adesione al Previdapi può avvenire con il conferimento del Tfr e con la contribuzione prevista dagli accordi vigenti ovvero con il solo conferimento del Tfr (sia in via espressa che tacita). Se ne illustrano, qui di seguito, le misure.

CONFERIMENTO DEL TFR (quote previste dagli accordi vigenti)

Le misure del Tfr conferibile, previste dagli accordi vigenti, sono differenziate in base alla classe di contribuzione di ciascun lavoratore e precisamente, per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE DIRIGENTI
Classe "A": Iscritto prima della data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 124/93 (29/04/1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15/11/1992 - posizione tuttora conservata. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	3%
Classe "B": iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAl). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		4%
Classe "C": iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R.		Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.		Conferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	RETRIBUZIONE IMPONIBILE	ALIQUOTE QUADRI SUPERIORI
Classe "A": Iscritto antecedentemente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 124/93 (29 Aprile 1993) a un Fondo pensione complementare esistente al 15 Novembre 1992. Lavoratore «Vecchio iscritto»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	3%.
Classe "B": iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, ma con una qualche anzianità contributiva acquisita, prima di tale data, quale lavoratore subordinato, nei confronti di forme pensionistiche obbligatorie (INPS-INPDAl). Lavoratore «Nuovo iscritto ante»		3%.
Classe "C": iscritto per la prima volta ad un Fondo pensione complementare dopo il 28 Aprile 1993, di prima occupazione successiva a tale data. Lavoratore «Nuovo iscritto post»	Retribuzione utile al calcolo del TFR senza limite di massimale	Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R.		Trasferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.		Conferimento di tutto il T.F.R. maturando (6,91% della retribuzione imponibile)

La scelta di conferire al Fondo l'intero TFR maturando (6,91% della retribuzione imponibile) in maniera esplicita o tacita, è revocabile, mantenendo comunque le aliquote minime previste dagli accordi delle parti istitutive e tale destinazione del Tfr al Fondo implica che la sua rivalutazione non avvenga più con le regole previste dal codice civile per l'accantonamento presso il datore di lavoro ma entri nella posizione previdenziale dell'iscritto e venga rivalutata in base ai rendimenti ottenuti nel comparto assicurativo. Anche in caso di conferimento tacito, il Fondo provvede a destinare l'intero TFR nel comparto assicurativo.

CONTRIBUZIONE BASE

Come detto, oltre al conferimento del Tfr, il lavoratore può scegliere di versare anche la contribuzione prevista dagli accordi vigenti, il che comporta anche il versamento della quota a carico del datore di lavoro.

La contribuzione base, da calcolarsi, nei limiti di massimale e con le aliquote percentuali sotto indicate, sulla retribuzione globale lorda effettivamente percepita (comprendente tutti gli elementi considerati utili, in base a disposizioni di legge e di contratto, per il trattamento di fine rapporto), è posta pariteticamente a carico delle aziende e dei lavoratori.

I massimali e le aliquote contributivi vigenti sono rispettivamente

per i **DIRIGENTI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO DIRIGENTE
Classe "A": VECCHI ISCRITTI (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	Per tutti fino a € 190.000,00 Con decorrenza dal 01/01/2025	5% con decorrenza dal 1° gennaio 2025.	4%
Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)			
Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)		Il contributo minimo annuo a carico dell'azienda non può risultare inferiore a € 6.000,00.	
Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R.		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "CC": Iscritti al Fondo per adesione contrattuale		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	

E per i **QUADRI SUPERIORI**:

CLASSI DI CONTRIBUZIONE	MASSIMALI RETRIBUTIVI ANNUI	ALIQUOTE	
		CARICO AZIENDA	CARICO QUADRO SUPERIORE
Classe "A": VECCHI ISCRITTI (titolare al 29/4/1993 di una posizione presso una forma pensionistica complementare, tuttora conservata)	Per tutti Fino a € 90.000,00	3,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	3%
Classe "B": NUOVI ISCRITTI ANTE (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria ante 29/4/1993)			
Classe "C": NUOVI ISCRITTI POST (con prima iscrizione alla previdenza obbligatoria post 28/4/1993)		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "X": iscritto ad un Fondo pensione complementare successivamente al 31 dicembre 2006, con il solo conferimento esplicito del T.F.R.		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "Z": iscritto ad un Fondo pensione complementare con il solo conferimento tacito del T.F.R.		0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	//
Classe "CC": Iscritti al Fondo per adesione contrattuale	Per tutti Fino a € 150.000,00	0,5% con decorrenza dal 1° gennaio 2017	

Ferma restando la misura minima dei contributi al Previdapi a carico delle imprese e a carico dei lavoratori stabilita dagli accordi fra le parti istitutive, il datore di lavoro e il lavoratore determinano liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico. Sulla base di intese, anche individuali, il datore di lavoro potrà aumentare la quota di contribuzione posta a suo carico, con corrispondente pari riduzione della quota di contribuzione posta a carico del lavoratore salvo il rispetto dell'aliquota minima, pari al 8,5% per i dirigenti e 6,5% per i quadri superiori, complessivamente stabilita dagli accordi vigenti a carico dell'impresa e del lavoratore.

Il contributo contrattuale previsto dall'accordo delle parti istitutive del 16/11/16 per gli iscritti al Fondo è da considerarsi aggiuntivo rispetto a quello ordinario a carico del datore di lavoro, che pertanto, a seguito del rinnovo sottoscritto il 25/3/2025, risulta pari al 5 % per i dirigenti e al 3,5% per i quadri superiori.; gli iscritti per adesione contrattuale hanno facoltà di attivare in aggiunta al contributo dello 0,50% la quota ordinaria di contribuzione a proprio carico mentre il contributo contrattuale non potrà essere revocato né sospeso e neanche diversamente destinato in caso di trasferimento volontario della posizione individuale. Il contributo contrattuale dello 0,50% dell'iscritto per adesione contrattuale continuerà ad essere versato al Fondo Previdapi anche nel caso di trasferimento volontario della posizione individuale ordinaria ad altra forma pensionistica complementare, permanendo l'iscrizione contrattuale al Fondo medesimo.

PERIODICITA' VERSAMENTI CONTRIBUTIVI

I versamenti vanno effettuati dall'impresa con cadenza trimestrale, anche per la quota a carico del lavoratore e a carico delle aziende per tutti i lavoratori. Con la stessa cadenza, va effettuato il trasferimento della quota o dell'intero TFR. I trimestri iniziano con i mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre ed i contributi vanno versati entro il giorno venti del mese successivo a ciascun trimestre (cioè, entro il 20 aprile, il 20 luglio, il 20 ottobre ed il 20 gennaio) salvo differimento al primo giorno lavorativo utile, quand'anche cadente in festività locale, in caso di coincidenza con il sabato o con giorno festivo a carattere nazionale.

Il versamento della quota di adesione contrattuale dello 0,50% a carico delle aziende per tutti i lavoratori, sarà effettuato dalle aziende contestualmente al versamento dei contributi del 4° trimestre.

ULTERIORE CONTRIBUZIONE A CARICO DELL'ISCRITTO (Contribuzione aggiuntiva)

È data facoltà all'iscritto di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, ferme restando le predette misure minime. I termini e le periodicità di scelta sono definite dal Consiglio di Amministrazione del Fondo. La scelta della misura di tale contribuzione deve essere effettuata dall'interessato, attraverso l'apposito modulo, e comunicata al Fondo e all'azienda per i conseguenti adempimenti.

Il relativo versamento avviene con le stesse modalità e con gli stessi termini operanti per il versamento della contribuzione base, ossia trimestralmente da parte dell'impresa.

La scelta di versare detta ulteriore contribuzione può essere modificata o revocata dall'interessato, nel tempo, ma con intervalli non inferiori ad un anno.

Si evidenzia che la contribuzione aggiuntiva non è vincolata ad alcun limite di massimale retributivo.

CONTRIBUZIONE A FAVORE DEI SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO

L'importo della contribuzione e le scadenze dei versamenti in favore dei soggetti fiscalmente a carico - direttamente effettuati dall'aderente o, nei casi consentiti dal Regolamento, dallo stesso soggetto fiscalmente a carico - sono liberamente stabiliti all'atto dei versamenti stessi. L'iscrizione dei soggetti fiscalmente a carico non comporta alcun obbligo contributivo aggiuntivo a carico del datore di lavoro. Le modalità di versamento sono riportate nel Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico, presente sul sito www.previndapi.it.

Nel caso in cui l'aderente, cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo, conservando o meno la propria posizione individuale presso il Fondo, l'aderente potrà continuare a versare contributi in favore del soggetto fiscalmente a carico, con le modalità di cui all'art. 3 del Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico.

È altresì data facoltà al soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace di agire, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, con le modalità di cui all'art. 3 del presente Regolamento per i soggetti fiscalmente a carico, ovvero di mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di ulteriore contribuzione, ovvero di trasferirla ad altro fondo secondo la normativa vigente.

Per la fiscalità della contribuzione, sia di base che aggiuntiva e a favore dei soggetti fiscalmente a carico, rimandiamo al successivo capitolo “Regime fiscale”.

PROSECUZIONE VOLONTARIA

L'iscritto che:

- perda i requisiti di partecipazione (cessazione dell'obbligo contributivo al Previdapi);
- possa far valere almeno una contribuzione dovuta al Previdapi;
- non abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza,

ovvero che:

- abbia raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza;
- possa far valere alla data del pensionamento almeno un anno di contribuzione al Previdapi,

ha facoltà di proseguire la contribuzione al Fondo, determinandone liberamente l'ammontare e la frequenza.

L'importo versato confluisce nella posizione individuale e segue l'allocazione nella gestione assicurativa per la contribuzione corrente.

L'iscritto in prosecuzione volontaria è libero di interrompere in qualsiasi momento tale contribuzione e chiedere la liquidazione della posizione.

Il Fondo provvede annualmente a certificare l'ammontare della contribuzione versata.



*Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di Previdapi nella **SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti'** (Parte II '**Le informazioni integrative**').*

